



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CAPITANERIA DI PORTO DI OLBIA

ORDINANZA n. 24/2013

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' SUBACQUEE

Il Capitano di vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Olbia

- VISTI** gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;
- VISTA** la Legge 8 luglio 2003 n.172 recante “ Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”;
- VISTO** il Decreto legislativo 18 luglio 2005 n°171 “Codice della nautica da diporto e attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’art. 6 della Legge 8 luglio 2003 n° 172”;
- VISTO** il D.M. 29 luglio 2008 n° 146 “Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del Decreto legislativo 18 luglio 2005 n°171 recante il Codice della nautica da diporto, in particolare gli articoli 90 e 91;
- VISTO** il dispaccio n. 1031 del 23 gennaio 2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per il trasporto marittimo, lacuale e fluviale concernente l’applicazione dell’art. 90 del D.M. 146/2008;
- VISTO** il “Protocollo tecnico” contenente le risultanze del “Tavolo tecnico per le attività subacquee ricreative presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”, con riguardo specifico all’ambito delle aree marine protette;
- VISTI** gli articoli 128 bis, 128 ter, 129, 130 e 131 del D.P.R. 2 ottobre 1968, n° 1639, concernenti la pesca subacquea non professionale;
- VISTO** il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n.4 concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96, ed in particolare l’art. 6 –pesca non professionale;
- VISTA** la Legge 14 gennaio 2013, n. 4, concernente “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”;
- VISTA** la Legge Regionale Sardegna 26 febbraio 1999 n. 9, recante “Norme per la disciplina dell’attività degli operatori del turismo subacqueo”, come modificata dalla Legge Regionale 18 dicembre 2006, n. 20, riguardante “Riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi”;
- VISTA** la propria Ordinanza vigente in materia di sicurezza balneare;
- VISTA** la propria Ordinanza n 19/2012 in data 24 aprile 2012 in materia di regolamentazione dell’utilizzo commerciale dei natanti da diporto per finalità di locazione e noleggio e come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;
- VISTA** la propria Ordinanza n 34/2005 in data 27 aprile 2005 riguardante la regolamentazione delle attività all’interno dell’Area Naturale Marina Protetta “Tavolara- Punta Coda Cavallo”;
- CONSIDERATO** il rilievo economico e sociale assunto dalle attività subacquee in questo Circondario Marittimo, la maggior parte delle quali si svolge in forma organizzata e la loro natura di attività ad elevata qualificazione tecnica caratterizzata altresì da discendenti profili di responsabilità;
- PRESO ATTO** della mancanza, attualmente, di una legislazione quadro nazionale in materia di disciplina delle attività subacquee;
- RITENUTO** opportuno disciplinare unitariamente l’attività subacquea nelle sue varie forme, anche oltre i termini di vigenza della ordinanza di sicurezza balneare, implementando la vigente

normativa al fine di garantire una maggiore tutela dell'incolumità dei subacquei e senza pregiudizio alcuno di quanto eventualmente di competenza di altre Amministrazioni

ORDINA

CAPO I **Disposizioni generali**

Articolo 1 **(Campo di applicazione)**

1. Le presenti norme disciplinano, in generale, l'esercizio delle attività subacquee a scopo turistico-sportivo e della pesca subacquea non professionale nelle acque del Circondario Marittimo di Olbia.
2. Per la disciplina delle attività subacquee consentite nell'Area Naturale Marina Protetta "Tavolara- Punta Coda Cavallo" si fa rinvio alle disposizioni contenute nell'Ordinanza n 34/2005 in data 27 aprile 2005 in premessa citata. All'interno di tali zone si applicano comunque le prescrizioni generali di sicurezza connesse all'esercizio delle attività subacquee nonché le norme generali di comportamento del subacqueo contenute nella presente Ordinanza.

Articolo 2 **(Definizioni)**

Nell'ambito del presente provvedimento, i termini utilizzati si intendono come appresso specificato:

Attività subacquee a scopo turistico-sportivo	Le immersioni subacquee, in apnea o con uso di apparecchi ausiliari di respirazione, effettuate da privati, singoli o gruppi, accompagnati da istruttori o guide subacquee, finalizzate - all'esplorazione del mare e dei fondali marini - al conseguimento di brevetti subacquei sportivi - alla pratica dell'attività sportivo-agonistica
Attività subacquee a scopo scientifico	Le immersioni subacquee in apnea o con uso di apparecchi ausiliari di respirazione, effettuate da singoli o gruppi, accompagnati o meno da istruttori e guide subacquee, finalizzate allo studio ed alla ricerca scientifica.
Attività subacquee a scopo video-fotografico o documentaristico	Le immersioni subacquee, in apnea o con uso di apparecchi ausiliari di respirazione, effettuate da singoli o gruppi, accompagnati o meno da istruttori e guide subacquee, finalizzate a trarre riprese fotografiche, cinematografiche e televisive, professionali o amatoriali.
Pesca subacquea non professionale	Ai sensi dell'art. 6, comma 5, del D. Lgs. 9 gennaio 2012, n.4 è la pesca subacquea che sfrutta le risorse acquatiche marine vive per fini diversi da quelli della pesca professionale (ovvero per fini ricreativi, turistici, sportivi e scientifici).
Snorkeling	Attività consistente nel nuotare in superficie utilizzando maschera subacquea e boccaglio, eseguendo occasionalmente brevi immersioni in

apnea per l'osservazione dei fondali, della flora e della fauna marina.

Organizzazione didattica per le attività subacquee

Impresa o associazione, a diffusione nazionale o internazionale, sia italiana che straniera, nel cui percorso formativo sia previsto dal livello di ingresso a quello di istruttore subacqueo, oltre alle tecniche e alla teoria di base, un addestramento teorico e pratico comprendente: a) tecniche e teoria di salvamento e di pronto soccorso specifiche per l'immersione subacquea; b) tecniche e teoria di accompagnamento di singoli e gruppi e di supporto ad istruttori; c) tecniche e teoria di gestione delle immersioni (vedasi L. Regione Sardegna 26 febbraio 1999 n. 9).

Centro di immersione subacquea

Impresa che opera in prossimità del litorale marino e che dispone di risorse di tipo logistico, organizzativo, e strumentale per offrire servizi specializzati per il turismo attraverso il supporto alla pratica ed all'apprendimento dell'attività turistico – ricreativa subacquea, con standard operativi che garantiscano la massima sicurezza dei clienti e degli operatori nonché il rispetto delle norme antinfortunistiche e di tutela ambientale (vedasi L. Regione Sardegna 26 febbraio 1999 n. 9).

Istruttore subacqueo

Persona, in possesso di corrispondente brevetto, che accompagna singoli o gruppi in immersioni subacquee e insegna professionalmente a persone singole ed a gruppi le tecniche di immersioni subacquea, in tutte le sue specializzazioni, rilasciando i relativi brevetti (vedasi L. Regione Sardegna 26 febbraio 1999 n. 9)..

Guida subacquea

Persona, in possesso di corrispondente brevetto, che assiste professionalmente l'istruttore subacqueo nell'addestramento di singoli o gruppi e accompagna in immersioni subacquee singoli o gruppi di persone in possesso di brevetto (vedasi L. Regione Sardegna 26 febbraio 1999 n. 9).

Fornitore del servizio

Persona fisica o giuridica che, nella ragione sociale ovvero nello statuto, prevede l'offerta di servizi di:

- didattica e addestramento subacqueo
- immersioni organizzate e guidate
- snorkeling guidato
- supporto tecnico/logistico di superficie per immersioni non guidate
- fornitura di equipaggiamento subacqueo per l'effettuazione di immersioni

Gruppo

Due o più persone che ricevono servizi da un fornitore, seguiti da istruttori e/o da guide subacquee

Immersione didattica	Servizio offerto da un fornitore consistente in immersioni nelle quali i subacquei sono seguiti da istruttori e che sono finalizzate al conseguimento di un brevetto subacqueo.
Immersione organizzata	Servizio offerto da un fornitore consistente in una immersione nella quale i subacquei abbiano già una qualificazione ed un'esperienza di livello adatto all'attività che stanno effettuando nel sito dell'immersione.
Immersione guidata	Immersione organizzata dove i clienti sono anche accompagnati sott'acqua da personale incaricato dal fornitore del servizio.
Immersione individuale	Immersione svolta da privati, individualmente o anche in gruppo, senza tuttavia la conduzione di istruttori o guide.
Mezzo nautico d'appoggio	Ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 18 luglio 2005, n. 171: unità da diporto impiegata da centri di immersione e di addestramento subacqueo per i praticanti di immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, corredata ed equipaggiata dei mezzi di salvataggio individuali e collettivi, delle dotazioni di sicurezza e delle altre dotazioni supplementari prescritte dalla legislazione vigente (D.M. 29 luglio 2008, n. 146, artt. 90 e 91)
Persona in grado di fornire assistenza	Persona non necessariamente munita di brevetto subacqueo o di altro tipo di abilitazione, purché dotata di conoscenze sufficienti per fronteggiare un'emergenza di primo soccorso e consentire eventualmente il successivo ricovero del malato in centri specializzati nel trattamento delle patologie subacquee.
Brevetto	Un attestato di addestramento rilasciato da un istruttore subacqueo sotto la propria responsabilità, previo superamento del relativo corso teorico pratico, ed emesso da una organizzazione didattica per le attività subacquee.
Subacqueo non autonomo (subacqueo ricreativo a livello 1)	Un subacqueo, non in possesso di alcun brevetto, che deve essere addestrato ad avere competenze sufficienti riguardo alla conoscenza, agli esercizi ed esperienze in acque libere, sotto la diretta supervisione di un istruttore subacqueo.

Articolo 3

(Immersioni individuali a scopo turistico-sportivo e attività subacquee a scopo scientifico o video-fotografico o documentaristico)

1. Le immersioni individuali a scopo turistico-sportivo, come sopra definite, non sono soggette ad alcuna specifica autorizzazione preventiva, fermo restando l'osservanza delle norme e dei divieti di cui alla presente ordinanza applicabili a tali immersioni e di cui alle disposizioni legislative e regolamentari richiamate.

2. Le attività subacquee a scopo scientifico o video-fotografico o documentaristico, come sopra definite, in generale non sono soggette ad alcuna specifica autorizzazione preventiva, fermo restando l'osservanza delle norme e dei divieti di cui alla presente ordinanza e di cui alle disposizioni legislative e regolamentari richiamate; in via d'eccezione, possono essere autorizzate attività di questo tipo di carattere professionale anche in zone o tempi ordinariamente vietati ai sensi della presente Ordinanza e delle altre norme richiamate, previo in tal caso l'esito positivo dello specifico procedimento amministrativo appresso delineato.

Articolo 4

(Zone di mare vietate alle immersioni subacquee)

1. In generale, salvo specifiche esigenze per scopi scientifici o video-fotografici o documentaristici, da sottoporre eventualmente caso per caso a procedimento autorizzatorio in deroga e salvo i limiti più stringenti espressamente stabiliti per la pesca subacquea - l'esercizio di tutte le attività subacquee è vietato, durante l'arco dell'intero anno solare:
- a) a distanza inferiore a 200 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;
 - b) a distanza inferiore a 200 metri dalle navi ancorate fuori dai porti e a m. 300 dalle navi militari di qualsiasi nazionalità ancorate fuori dai porti;
 - c) in zone di mare di regolare transito di navi per l'uscita e l'entrata nei porti ed ancoraggi;
 - d) all'interno dei porti e ad una distanza inferiore a metri 100 dalle relative dighe foranee;
 - e) ad una distanza inferiore a metri 200 da strutture ed impianti di pompaggio acqua di mare (c.d. idrovore), asserviti a canali, saline, stagni e impianti produttivi;
 - f) nei tratti di mare antistanti scogliere o coste a picco soggette a specifiche ordinanze sindacali di interdizione per motivi di pubblica incolumità;
 - g) nelle specifiche zone vietate a tale attività all'interno dell'Area Naturale Marina Protetta "Tavolara - Punta Coda Cavallo";
 - h) nelle zone di mare interdette alla balneazione;
 - i) nelle zone di mare interdette da apposita ordinanza del Capo del Circondario.
2. Per lo svolgimento di immersioni subacquee a scopo scientifico o video-fotografico-documentaristico a livello professionale in zone o tempi ordinariamente vietati ai sensi della presente Ordinanza e delle altre norme richiamate, l'interessato (ente collettivo o persona fisica) deve presentare con congruo anticipo documentata istanza (in bollo) a questa Capitaneria di Porto, indicando:
- data, ora e luogo dell'immersione;
 - il numero dei partecipanti all'immersione ed i relativi brevetti posseduti;
 - i nominativi di guide subacquee eventualmente coinvolte;
 - gli elementi identificativi di eventuali unità navali utilizzate in appoggio;
 - i mezzi di comunicazione (canale radio/cellulare) a disposizione durante l'immersione;
 - una breve illustrazione delle finalità dell'immersione e delle modalità tecniche con cui la stessa si svolgerà.

Questo Ufficio marittimo, valutata l'istanza nei termini di legge, qualora ritenga di poterla accogliere, adotta specifico provvedimento autorizzatorio ed emana, se ritenuta necessaria al fine di garantire la sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, specifica Ordinanza di polizia marittima. Tale autorizzazione, in ogni caso, non esime l'interessato dal richiedere ogni altra autorizzazione, nulla osta, ecc.

Articolo 5

(Norme generali di comportamento del subacqueo)

In generale, oltre a quanto specificamente regolamentato a seguire nel presente provvedimento - salvo specifiche esigenze nell'ambito delle immersioni a scopo scientifico o documentaristico, da sottoporre eventualmente caso per caso a procedimento autorizzatorio in deroga e salvo quanto previsto per la pesca subacquea - chiunque intenda effettuare attività subacquee a scopo turistico-sportivo, è tenuto a:

- a) informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali del sito di immersione;
- b) non danneggiare o prelevare reperti archeologici e geologici;
- c) non ancorare su fondali che ospitano praterie di *Posidonia oceanica* o altre fanerogame marine né sul coralligeno;
- d) non abbandonare sott'acqua o in superficie alcun tipo di materiale (star light, piombi, retini, ecc.);
- e) segnalare all'Autorità Marittima eventuali irregolarità e la presenza di rifiuti o materiali pericolosi, senza tentare di rimuoverli.

Articolo 6

(Segnalazione dei subacquei in immersione)

1. Ogni subacqueo, qualunque sia la finalità dell'immersione (organizzata, guidata, didattica, individuale), ha l'obbligo di segnalarsi quando:
 - operi con autorespiratore;
 - si trovi al di fuori delle acque riservate alla balneazione.
2. Ciascun subacqueo, o gruppo di subacquei, qualunque sia la finalità dell'immersione (organizzata, guidata, didattica, individuale), ha l'obbligo di adottare i segnali prescritti dall'art. 91 del D.M. 29 luglio 2008, n. 146 nonché dall'art. 130 del D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, che devono pertanto intendersi qui integralmente richiamati; in particolare:
 - nelle immersioni diurne: galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri; se il subacqueo è accompagnato da mezzo nautico di appoggio, la bandiera deve essere issata sul mezzo nautico; in caso di più subacquei in immersione, è sufficiente un solo segnale, ma ogni subacqueo è dotato di un pedagno o pallone di superficie gonfiabile, di colore ben visibile e munito di sagola di almeno cinque metri, da utilizzare, prima di risalire in superficie, in caso di separazione dal gruppo;
 - nelle immersioni notturne: in superficie: una luce lampeggiante gialla visibile, a giro di orizzonte ad una distanza non inferiore a 300 metri, da applicare al galleggiante; sott'acqua: ogni subacqueo in immersione deve inoltre munirsi di un segnale luminoso da applicare sulla parte posteriore alta del corpo (nuca o rubinetteria).
3. Ciascun subacqueo, o gruppo di subacquei, deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico d'appoggio o dai segnalamenti sopra prescritti; qualora un subacqueo, o gruppo di subacquei, operi al di fuori di tale distanza, dovrà disporre di un proprio autonomo segnalamento.
4. Se il subacqueo in immersione è accompagnato da mezzo nautico di appoggio, a bordo dovrà essere presente una persona in grado di fornire assistenza munita di idoneo mezzo di comunicazione per chiamare soccorso da utilizzare in caso di necessità.
5. Le disposizioni che precedono si applicano anche a chi pratica lo snorkeling al di fuori delle acque riservate alla balneazione.

Capo II

Pesca subacquea non professionale

Articolo 7

(Disciplina della pesca subacquea non professionale- richiami normativi)

1. La pesca subacquea non professionale è regolamentata dagli articoli 128 bis, 128 ter, 129, 130 e 131 del D.P.R. 2 ottobre 1968, n° 1639 e successive modifiche, nonché dall'articolo 6, comma 5, del D. Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 che devono pertanto intendersi qui integralmente richiamati. Trova inoltre applicazione in materia di segnalazione, come indicato al precedente art. 5 della presente Ordinanza, l'art. 91 del D.M. 29 luglio 2008, n. 146.
2. La pesca subacquea non professionale, in questo Circondario Marittimo, è soggetta altresì alle sottoelencate ulteriori prescrizioni:
 - a) durante la stagione balneare, è sempre vietata nelle acque antistanti le spiagge, in presenza di bagnanti, fino ad una distanza di 500 metri dalla riva;
 - b) in caso di scogliere/coste a picco sul mare non frequentate da bagnanti, anche durante la stagione balneare, la pesca subacquea non professionale è consentita sino alla distanza di metri 100 dalle medesime;
 - c) è fatto divieto di attraversare le zone frequentate dai bagnanti con un'arma subacquea carica;
3. La pesca subacquea non professionale, all'interno del perimetro delle aree protette, è regolamentata anche dalle leggi, dai rispettivi decreti attuativi e dalle altre pertinenti norme regolamentari in vigore.

Capo III

Esercizio di attività subacquee organizzate o finalizzate al conseguimento di brevetti

Articolo 8

(Ambito di disciplina)

1. Nelle acque del Circondario Marittimo di Olbia le attività consistenti nel fornire servizi di addestramento subacqueo, di immersioni organizzate, di immersioni guidate, di snorkeling guidato, del solo supporto tecnico/logistico di superficie alle immersioni sono subordinate all'osservanza da parte dei fornitori del servizio degli adempimenti/prescrizioni di cui ai successivi articoli.
2. Il mero noleggio di attrezzature subacquee, non associato alla fornitura dei servizi di cui al punto 1, è escluso dal campo di applicazione della presente ordinanza e rimane disciplinato dalle regole e dalle responsabilità generali in materia di esercizio di attività commerciali e di prestazione di servizi, con le discendenti e correlate responsabilità contrattuali ed extracontrattuali.

Articolo 9

(Norme per le organizzazioni didattiche e gli istruttori)

1. L'istruttore nelle immersioni didattiche, deve essere munito di idoneo brevetto rilasciato da una delle Federazioni/Associazioni, nazionali od internazionali, generalmente riconosciute e deve operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto, assumendo tutte le responsabilità civili e penali connesse con l'attività svolta. Ogni istruttore non può seguire simultaneamente nell'immersione un numero di allievi subacquei superiore a quello prescritto dalle norme e procedure didattiche adottate. In ogni caso, qualora operi per la formazione di subacquei ricreativi non autonomi (subacqueo ricreativo a livello 1) come da definizione in articolo 2, il rapporto fra i subacquei addetti alla sicurezza (guida subacquea) e gli allievi non può eccedere

quello di 1:4 (in assenza di guida subacquea il rapporto 1:4 vale anche fra istruttore e allievi); qualora operi in ore notturne o con scarsa visibilità, il rapporto fra i subacquei addetti alla sicurezza e gli allievi ovvero fra istruttore e allievi non può eccedere quello di 1:2.

2. Durante le immersioni didattiche, nel luogo di partenza, deve essere presente un istruttore esperto di R.C.P. (rianimazione cardiopolmonare) o un medico esperto in medicina iperbarica o comunque una persona abilitata al primo soccorso subacqueo. Le suddette immersioni dovranno essere effettuate in condizioni meteomarine assicurate favorevoli ed in zone di mare che non contrastino con le disposizioni contenute nella presente ordinanza; le predette immersioni dovranno comunque avvenire in luoghi ridossati e preferibilmente poco frequentati da mezzi nautici.

Articolo 10

(Norme per i centri di immersione)

1. Nel caso di centri di immersione che forniscano servizio di guida nelle immersioni a scopo ricreativo, ogni guida, assumendo tutte le responsabilità connesse con l'attività svolta, può condurre sott'acqua, ciascuna, al massimo 6 subacquei, in ogni condizione.
2. Devono essere rispettati i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dai subacquei guidati (in caso di brevetti diversi, il limite è quello rappresentato dal brevetto minore).

Articolo 11

(Mezzo nautico d'appoggio - Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza)

1. Il subacqueo in immersione, sia essa organizzata, guidata o didattica, deve essere sempre accompagnato da almeno un mezzo nautico di appoggio fuori dalle acque riservate alla balneazione.
2. Le unità da diporto utilizzate come mezzi nautici di appoggio per le immersioni subacquee effettuate da Società/Circoli sportivi/Associazioni/Imprese per l'esercizio di attività organizzate o per immersioni didattiche, oltre ai mezzi di salvataggio individuali e collettivi e alle dotazioni di sicurezza indicati nell'allegato V del D.M. 29 luglio 2008 n. 146 (le cui norme devono intendersi qui integralmente richiamate), devono avere a bordo le dotazioni supplementari prescritte dall'art. 90 del predetto D.M., ovvero:
 - a) una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni cinque subacquei imbarcati, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori e, in caso di immersione notturna, di una luce subacquea stroboscopica;
 - b) in caso di immersioni che prevedono soste di decompressione obbligate, in sostituzione della bombola di riserva di cui alla lettera a), è richiesta una stazione di decompressione. La stazione è dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione;
 - c) un'unità per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma EN 14467;
 - d) una cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella A allegata al decreto del Ministero della sanità 25 maggio 1988, n. 279, e una maschera di insufflazione, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;
 - e) un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta.
3. I mezzi nautici suddetti devono inoltre avere a bordo:

- a) un ulteriore mezzo di comunicazione idoneo che consenta di contattare i centri di soccorso della zona (fornito di batterie di riserva o di cavetto per la ricarica a mezzo di batteria di bordo);
 - b) tabella riportante i numeri telefonici e le frequenze di ascolto radio dei principali centri di soccorso locali (Autorità Marittime, Ospedali, Guardie Mediche, Centri iperbarici);
 - c) megafono e/o dispositivo sonoro atto a richiamare l'attenzione di eventuali unità in transito.
4. Le unità nautiche di appoggio, durante attività di immersione notturna a scopo turistico - sportivo, devono tenere accesi i fanali prescritti dalla vigente normativa in materia; in particolare, se all'ancora o all'ormeggio: una luce visibile a 360°; in caso di unità di lunghezza superiore a metri 12: l'unità di appoggio dovrà tenere inoltre accese tre luci in linea verticale di cui quella centrale bianca e le altre di colore rosso, visibili a giro d'orizzonte, con portata di almeno un miglio (regola 27, lett. b, del Regolamento per prevenire gli abbordi in mare – COLREG 1972). Il presente comma si applica anche in caso di immersioni individuali, come sopra definite, qualora svolte con l'appoggio di un mezzo nautico.
5. Le organizzazioni didattiche e i centri di immersione aventi stabile organizzazione nel territorio comunitario, che intendano fornire nell'ambito di questo Circondario Marittimo servizi di immersioni organizzate o guidate a scopo turistico o sportivo, utilizzando come unità di appoggio natanti da diporto stazionanti in questo Circondario Marittimo, devono uniformarsi alle disposizioni di cui all'art.3 della propria ordinanza 19/2012 in data 24 aprile 2012 per l'utilizzo commerciale di natanti da diporto con la presentazione della comunicazione di inizio/proieguo attività.
6. All'interno delle aree protette, gli operatori del turismo subacqueo, per la loro attività, possono impiegare esclusivamente unità nautiche del tipo e della potenza prescritti dal regolamento che disciplina le attività ivi consentite.
7. L'unità dovrà in ogni caso essere munita di ogni altra autorizzazione, se prescritta dalle vigenti normative per operare in particolari zone a fruizione limitata.
8. Durante l'immersione organizzata, guidata e didattica è richiesta la presenza a bordo di una persona in grado di fornire assistenza come da definizione di cui all'articolo 2 della presente Ordinanza. Tale persona deve essere in possesso di patente nautica, indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore; essa, inoltre, può essere o meno un istruttore o una guida, ma – in tal caso – non può immergersi quale “accompagnatore” in acqua dei subacquei immersi se prima non viene sostituita a bordo dell'unità da altra persona idonea, come sopra specificato.
9. Il presente articolo si applica integralmente anche nel caso in cui il fornitore del servizio eroghi unicamente il servizio di supporto tecnico/logistico di superficie per l'effettuazione di immersioni.

Articolo 12

(Immersioni senza supporto di mezzo nautico)

Durante le immersioni, presso il luogo di partenza a terra, che dovrà essere sempre presidiato e dal quale i subacquei non potranno allontanarsi più di 100 (cento) metri, dovranno essere sempre disponibili le seguenti dotazioni minime di sicurezza:

- a) una bombola da almeno 10 litri ogni cinque subacquei, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori;
- b) una cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella A allegata al decreto del Ministero della sanità 25 maggio 1988, n. 279, e una maschera di insufflazione;
- c) un mezzo di comunicazione che consenta di contattare i centri di soccorso della zona;

- d) tabella riportante i numeri telefonici dei principali centri di soccorso locali (Autorità Marittime, Ospedali, Guardie Mediche, Centri iperbarici).

Articolo 13

(Obblighi connessi alla sicurezza delle immersioni)

1. I fornitori di servizi connessi alle attività subacquee, siano essi organizzazioni didattiche, centri di immersione, istruttori o guide subacquee, sia il servizio erogato a titolo oneroso o gratuito, dovranno stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti alle persone (ivi compresi gli istruttori, guide, staff) dalla partecipazione alle attività svolte.
2. Tale assicurazione è aggiuntiva e non sostitutiva di quella prescritta dalle disposizioni sulla circolazione dei natanti, necessaria per la copertura della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei mezzi nautici impiegati a supporto delle immersioni.
3. Le attrezzature di proprietà, o comunque utilizzate dal fornitore del servizio per essere messe a disposizione a favore dei clienti/associati/soci, dovranno essere a norma, in ottime condizioni e revisionate regolarmente, nonché, ove richiesto, dotate di certificato di collaudo in corso di validità.
4. Per ogni sito di immersione, il fornitore del servizio, sia esso una organizzazione didattica, un centro di immersione, un istruttore o una guida subacquea, deve eseguire una preventiva "valutazione del rischio" che comprenda e consideri almeno i seguenti presupposti:
 - maree e correnti;
 - natura e profondità del fondale e presenza di eventuali ostacoli (condotte, cavidotti, relitti, ecc.);
 - visibilità subacquea ed eventuali fonti di intorbidamento (inquinamento, mucillagini, ecc.);
 - metodi di entrata ed uscita dall'acqua (anche in rapporto alle caratteristiche del mezzo nautico di appoggio, se previsto);
 - presenza e tipologia di traffico marittimo o di attività di pesca;
 - livello di preparazione necessaria ai partecipanti per affrontare la immersione.
5. Il fornitore del servizio deve assicurarsi che la dimensione del gruppo e la capacità dei suoi componenti della squadra d'immersione siano appropriati per permettere che tutte le attività subacquee vengano effettuate in sicurezza.

Articolo 14

(Comunicazioni al partecipante all'immersione)

Nel caso di immersioni a scopo didattico o organizzate o guidate, prima dell'inizio dell'immersione il fornitore del servizio, l'istruttore e/o la guida deve comunicare ai subacquei partecipanti idonee informazioni relative all'immersione da effettuare; in particolare:

- a) localizzazione e caratteristiche fisiche del sito;
- b) itinerario che si seguirà in acqua;
- c) condizioni specifiche di corrente e battente d'onda;
- d) pericoli generici dell'attività subacquea (se necessario in base al livello di esperienza dei subacquei partecipanti) e quelli specifici del sito prescelto;
- e) organismi viventi che possono incontrarsi e/o osservarsi;
- f) i metodi e le tecniche più opportune per immergersi e uscire dall'acqua;
- g) i più elementari segnali manuali per la comunicazione non verbale da usare in caso di necessità;
- h) particolari comportamenti da tenere in base ad altre vigenti norme;

- i) ogni altra informazione che il fornitore del servizio, l'istruttore e/o la guida ritiene utile e necessaria per lo svolgimento in sicurezza dell'immersione.

Articolo 15
(Obblighi di registrazione)

1. Per ciascuna unità nautica impiegata quale mezzo d'appoggio per immersioni didattiche, organizzate o guidate, deve essere tenuto a bordo, oltre che regolarmente e sistematicamente compilato, un apposito registro (conforme al fac-simile in allegato 1 alla presente ordinanza) contenente:
 - a) gli estremi identificativi del natante utilizzato per l'attività;
 - b) numero, età e nominativi dei partecipanti a ciascuna singola immersione;
 - c) l'indicazione dei brevetti da costoro posseduti;
 - d) i nominativi dello o degli istruttori e/o guide dell'immersione;
 - e) la zona di impiego;
 - f) l'orario di inizio e fine dell'attività (quanto meno approssimativi possibile);
 - g) nominativo del conduttore ed estremi della sua patente nautica
2. La compilazione del suddetto registro deve essere operata prima della partenza dalla base nautica per il viaggio di trasferimento verso il luogo di immersione prescelto. Il registro/documento, che nel suo frontespizio deve contenere, come da allegato 2, gli estremi di iscrizione in albi o registri, previsti dalle normative vigenti nazionali/regionali, dell'organizzazione didattica, del centro d'immersione, degli istruttori e delle guide subacquee nonché il tipo di brevetto posseduto dalle guide/istruttori, deve essere messo a disposizione degli Organi di polizia ogni qualvolta venisse richiesto o fosse necessario in casi di emergenza.
3. Per le immersioni da terra senza il supporto di mezzo nautico la registrazione dei dati di cui al presente articolo dovrà avvenire con le stesse modalità di cui ai precedenti punti 1 e 2 con l'eccezione dei dati di cui alle lettere a) e g) del punto 1.

CAPO IV
Disposizioni finali e sanzioni
Articolo 16
(entrata in vigore e sanzioni)

1. La presente Ordinanza entra in vigore a decorrere dal 6 maggio 2013.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo di questa Capitaneria di Porto, degli Uffici Locali Marittimi di Cala Gonone e La Caletta di Siniscola, nonché inclusa nella pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it.
3. Le società/associazioni che effettuano attività subacquee dovranno esporre la presente Ordinanza presso le rispettive sedi, in luogo ben visibile dagli utenti, per l'intero arco dell'anno.
4. Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso illecito amministrativo ovvero più grave reato, e fatte salve le maggiori responsabilità derivante dall'illecito comportamento, è punito, a seconda delle infrazioni, ai sensi degli articoli 1164, 1174 e 1231 del codice della navigazione, 53 e 55 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171 e di ogni altra pertinente disposizione normativa di settore.

Olbia, li 22 aprile 2013

IL COMANDANTE
C.V. (C) NUNZIO MARTELLI



DATI GENERALI

Denominazione Centro di immersione / Organizzazione didattica		sezione "Centri di immersione" - n.		sezione "Organizzazioni didattiche" - n.	
N° di iscrizione nell'elenco regionale degli operatori del turismo sub.					
Sede legale					
Sedi operative		1			
		2			
		3			
Unità navali di cui dispone per lo svolgimento dell'attività		1			
		2			
		3			
		4			

Guide subacquee / Istruttori subacquei (che lavorano per il Centro di immersione / l'Organizzazione didattica)					
	Nome	Cognome	Brevetti posseduti	N° di iscrizione nell'elenco regionale degli operatori del turismo sub.	
				sezione "Guide subacquee" n.	sezione "Istruttori subacquei" n.
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

5

Data

IL RESPONSABILE

10

10